



REGOLAMENTO

LICENZA DI OPERATORE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONI VOLO (FIS)

Edizione n° 2 del 26 febbraio 2015

Emendamento 1 del 23 aprile 2018

INDICE

Art. 1	Scopo	Pag. 4
Art. 2	Applicabilità	Pag. 4
Art. 3	Definizioni	Pag. 4
Art. 4	Principi che disciplinano la licenza	Pag. 6
Art. 5	Requisiti per il rilascio della licenza	Pag. 7
Art. 6	Funzioni degli operatori FIS	Pag. 7
Art. 7	Specializzazione di unità operativa	Pag. 8
Art. 8	Competenza Linguistica	Pag. 9
Art. 9	Requisiti Medici	Pag. 9
Art. 10	Funzioni di operatore FIS esercitate da controllori del traffico aereo	Pag. 10
Art. 11	Certificazione delle organizzazioni di formazione	Pag. 10
Art. 12	Approvazione dei fornitori di servizio per le attività di addestramento	Pag. 11
Art. 13	Avvio nuovi servizi	Pag. 12
Art. 14	Entrata in vigore e regime transitorio	Pag. 12
Appendice 1	SPECIFICHE DELLE LICENZE	Pag. 14
Appendice 2	FUNZIONI ESERCITABILI CON IL POSSESSO DELL'ABILITAZIONE MET-AFIS	Pag. 15
Appendice 3	ORGANIZZAZIONI DI FORMAZIONE E SCHEMA DI COMPETENZA	Pag. 16

Art. 1

Scopo

1. Lo scopo del presente Regolamento è stabilire i requisiti e disciplinare il rilascio della “Licenza di operatore del servizio informazioni volo”, di seguito denominata “Licenza di operatore FIS”, nel quadro di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 550/2004 del Consiglio e Parlamento del 10 marzo 2004, dal Regolamento (CE) n. 2096/2005 della Commissione del 20 dicembre 2005 e dall’art. 1 della Legge n. 265/2004 ed ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 690, 691bis, 731, 733 e 734 del Codice della Navigazione.
2. La Licenza di “operatore FIS” copre lo svolgimento delle funzioni associate alla Licenza ENAC di “operatore radiotelefonista di stazione aeronautica” di cui all’art 60 del D.P.R. 18 novembre 1988, n. 566 e alla sezione 23 dell’allegato al DM 467/T del 25/06/1992, pertanto quest’ultima viene soppressa e sostituita dalla Licenza disciplinata dal presente Regolamento.

Art. 2

Applicabilità

1. Il presente Regolamento si applica:
 - a. agli operatori FIS che esercitano le loro funzioni nelle regioni informazioni volo sotto la responsabilità italiana;
 - b. alle organizzazioni che forniscono o intendono fornire servizi di formazione agli operatori di cui al punto precedente;
 - c. ai fornitori di servizio informazioni volo;
 - d. ai titolari di Licenza CTA quando svolgono le funzioni di operatore FIS presso un aeroporto non controllato o presso un centro informazioni volo.
2. Nei casi in cui, in accordo all’art. 7 comma 5 del Regolamento (CE) n. 550/2004, i servizi di informazione volo sono forniti al traffico aereo generale sotto la responsabilità di fornitori di servizi di navigazione aerea che offrono i loro servizi prevalentemente a movimenti di aeromobili diversi dal traffico aereo generale, deve essere mantenuto un livello di qualità e di sicurezza, almeno equivalente a quello previsto dal presente Regolamento.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:
 - Abilitazione: l’autorizzazione riportata sulla licenza o a questa collegata, che ne forma comunque parte integrante e specifica le condizioni, i compiti o le limitazioni particolari, relativi alla licenza stessa.

- Addestramento: l'attività addestrativa svolta, sotto la supervisione di un istruttore, presso l'unità operativa finalizzata al conseguimento della specializzazione di unità operativa.
- Ente dei servizi del traffico aereo: espressione generica che indica indifferentemente un ente di controllo del traffico aereo, un centro informazioni volo, un ente informazioni volo aeroportuale o un ufficio informazioni dei servizi di traffico aereo.
- Ente informazioni volo aeroportuale: ente istituito per fornire il servizio informazioni volo ed il servizio di allarme al traffico di aeroporto.
- Formazione iniziale: la formazione svolta presso una organizzazione di formazione certificata, finalizzata al conseguimento della licenza e/o dell'abilitazione.
- Formazione continua: attività di formazione professionale, svolta presso l'organizzazione di formazione o presso l'unità operativa, che ha come fine l'accrescimento, l'aggiornamento, il mantenimento o il consolidamento delle competenze tecniche dell'operatore.
- Istruttore: l'operatore esperto, titolare di Licenza di operatore FIS, in possesso dei requisiti previsti, autorizzato a condurre l'addestramento finalizzato al conseguimento della specializzazione di unità operativa.
- Licenza: il certificato rilasciato e annotato nei modi prescritti dal presente Regolamento, che autorizza il suo legittimo titolare a fornire i servizi in conformità alla abilitazione e alle specializzazioni in esso indicate.
- Programma di addestramento di unità operativa: (o "piano di addestramento locale") – il programma approvato che specifica i processi e la tempistica che, sotto la supervisione di un istruttore, sono richiesti per conseguire la competenza necessaria ad operare presso l'unità operativa.
- Programma di formazione: il programma approvato che specifica le materie, i contenuti, i processi e la tempistica che sono richiesti per la formazione iniziale finalizzata al conseguimento della licenza e/o dell'abilitazione.
- Servizio Informazioni volo: servizio fornito allo scopo di dare avvisi e informazioni utili per una sicura ed efficiente condotta del volo.
- Servizio Informazioni volo aeroportuale: servizio informazioni volo per il traffico di aeroporto.
- Servizio di allarme: servizio che ha lo scopo di rendere noto agli organismi competenti che un aeromobile necessita di ricerca e soccorso e di assistere tali organismi come necessario.
- Schema di competenza di unità operativa: il programma approvato che indica il metodo con cui presso l'unità operativa è mantenuta valida la competenza dei titolari di licenza.

- Specializzazione di unità operativa: l'autorizzazione riportata nella licenza e parte integrante della stessa, che indica la località secondo il codice ICAO nella quale il titolare della licenza è autorizzato a svolgere le funzioni specificate.
- Specializzazione linguistica: l'autorizzazione riportata nella licenza e parte integrante della stessa, che indica le competenze linguistiche del titolare.

Art. 4

Principi che disciplinano la licenza

1. Fatta eccezione per quanto stabilito all'art. 2 comma 2 e all'art.10, le funzioni di operatore FIS possono essere svolte solo da coloro che:
 - a. sono titolari di licenza di operatore FIS e di specializzazione di unità operativa;
 - b. sono titolari di licenza di operatore FIS e operano sotto la supervisione di un istruttore durante lo svolgimento del programma di addestramento per il conseguimento della specializzazione di unità operativa.
2. Il richiedente la licenza deve dimostrare di essere competente a svolgere l'attività di operatore FIS. La dimostrazione della competenza deve riferirsi alle cognizioni, all'esperienza, alle abilità e alla conoscenza linguistica.
3. La licenza di operatore FIS può contenere l'abilitazione MET-AFIS, la quale indica che il titolare è competente a svolgere specifiche limitate funzioni di meteorologia aeronautica, indicate al successivo art. 6.
4. La licenza è rilasciata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) alla persona che la firma e ne conserva la titolarità. L'ENAC provvede anche al rilascio dell'abilitazione mentre le specializzazioni di unità operativa sono rilasciate dal fornitore del servizio.
5. La licenza non può essere rilasciata a coloro che sono stati condannati a pena detentiva superiore a cinque anni per delitti non colposi, nonché a coloro che sono sottoposti ad una misura di sicurezza personale o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.
6. La licenza è valida a meno che non sia sospesa o revocata dall'ENAC. La validità della licenza è subordinata al possesso della certificazione medica di cui all'art. 5 e della specializzazione di unità operativa di cui all'art. 7, ambedue in corso di validità.
7. La licenza, le abilitazioni e le specializzazioni sono sospese dall'ENAC, per un periodo non superiore a sei mesi quando sia accertata la negligenza professionale dell'operatore FIS.
8. La licenza è revocata dall'ENAC in caso di:
 - a. accertamento di grave negligenza o imprudenza o imperizia professionale che abbia determinato il verificarsi di un incidente;
 - b. violazione dolosa di leggi o regolamenti relativi al servizio;

- c. condotte che hanno determinato l'applicazione della sanzione della sospensione, non inferiore a sei mesi, per due volte nell'arco di due anni.
9. La sospensione e la revoca della licenza ed il ricorso avverso i relativi provvedimenti avvengono con le modalità stabilite dall'ENAC.
10. La licenza è rilasciata in lingua italiana, contiene gli elementi indicati nell'Appendice 1 e riporta la traduzione in inglese degli elementi a tal fine indicati nella stessa Appendice 1.

Art. 5

Requisiti per il rilascio della licenza

1. La licenza di operatore FIS è rilasciata ai richiedenti che:
- a. hanno almeno 18 anni e sono titolari almeno di un diploma di istruzione secondaria superiore o titolo di studio equivalente;
 - b. hanno svolto il relativo programma di formazione approvato presso una organizzazione di formazione;
 - c. hanno dimostrato di possedere la competenza linguistica conformemente a quanto prescritto dal successivo art. 8;
 - d. sono in possesso di certificazione medica valida conformemente a quanto prescritto dal successivo art. 9;
 - e. hanno superato lo specifico esame presso l'organizzazione di formazione certificata oppure, nei casi previsti al successivo art.11, presso l'ENAC.

La richiesta di rilascio della licenza è inoltrata all'ENAC tramite le organizzazioni di formazione, che attestano il raggiungimento degli obiettivi formativi stabiliti.

2. Sulla licenza di operatore FIS è trascritta l'abilitazione MET-AFIS ai richiedenti che dimostrano il possesso dei requisiti di cui al comma 1 e che, in aggiunta, hanno completato con esito positivo il relativo programma di formazione approvato presso una organizzazione di formazione.

Art. 6

Funzioni degli operatori FIS

1. Fatto salvo l'obbligo di soddisfacimento dei requisiti di competenza linguistica, di idoneità medica e previo conseguimento della relativa specializzazione di unità operativa, i titolari di licenza di operatore FIS sono autorizzati a fornire il servizio di informazioni volo ed il servizio di allarme presso una postazione FIC oppure presso un Ente informazioni volo aeroportuale.
2. I possessori di licenza di operatore FIS e di abilitazione MET-AFIS sono autorizzati, previo conseguimento della relativa specializzazione di unità operativa, a svolgere le funzioni descritte nell'Appendice 2 esclusivamente presso un Ente informazioni volo aeroportuale.

Art. 7

Specializzazione di unità operativa

1. La specializzazione di unità operativa indica che il titolare ha le competenze necessarie per operare specifici privilegi presso una particolare unità operativa.
2. La specializzazione di unità operativa si consegue in esito al superamento dell'esame condotto dopo il completamento dello specifico programma di addestramento di unità operativa. Sono definiti programmi di addestramento di unità operativa distinti, rispettivamente, per la fornitura del servizio informazioni volo e per lo svolgimento delle funzioni MET e sono soggetti a preventiva approvazione dell'ENAC. L'esame è condotto in accordo alle disposizioni emanate dall'ENAC. La specializzazione di unità operativa è codificata attraverso l'uso dell'indicatore di località in combinazione con l'acronimo ATS o con l'acronimo MET, rispettivamente se relativa alla fornitura del servizio informazioni volo oppure alle funzioni MET-AFIS.
3. Il programma di addestramento di unità operativa deve essere svolto sotto la supervisione di un operatore esperto che assume il ruolo di istruttore e mantiene la responsabilità del servizio erogato dalla specifica postazione operativa.
4. Fatto salvo l'obbligo di soddisfacimento dei requisiti di competenza linguistica e di idoneità medica, i titolari di licenza di operatore FIS possono svolgere il ruolo di istruttore se:
 - hanno completato con esito positivo un corso approvato per istruttori;
 - hanno maturato un'esperienza complessiva di due anni nello svolgimento delle funzioni ATS oppure delle funzioni MET-AFIS e abbiano, per almeno sei mesi, svolto tali funzioni presso l'unità operativa ove l'addestramento è impartito.
5. La specializzazione di unità operativa è rilasciata per un periodo iniziale di 12 mesi e può essere rinnovata per ulteriori periodi di 12 mesi se:
 - a. l'operatore FIS, negli ultimi 12 mesi, ha effettivamente svolto le relative funzioni presso quella specifica unità operativa, per un numero minimo di ore come specificato nello schema di competenza dell'unità operativa;
 - b. la competenza dell'operatore FIS è stata valutata in conformità a quanto prescritto nello schema di competenza di unità operativa, redatto conformemente all'Appendice 3;
 - c. l'operatore FIS possiede la certificazione medica in corso di validità;
 - d. l'operatore FIS possiede la competenza linguistica in corso di validità;
 - e. l'operatore FIS ha svolto le attività di formazione continua previste.
6. La specializzazione di unità operativa, verificata la sussistenza dei requisiti, è rinnovata dal responsabile dell'unità operativa.

7. Per l'operatore FIS che svolge il ruolo di istruttore, il numero minimo di ore di lavoro prescritto per mantenere la validità della specializzazione di unità operativa può essere ridotto in proporzione al tempo dedicato all'addestramento degli operatori FIS sulle postazioni operative per le quali è richiesta l'estensione di validità e comunque in misura non superiore al cinquanta per cento.
8. Qualora la specializzazione di unità operativa cessi di essere valida, per la sua riconvalida deve essere di nuovo svolto con esito positivo lo specifico programma di addestramento di unità operativa approvato.
9. Il titolare di licenza, che nel corso di un periodo di quattro anni consecutivi non ha svolto le funzioni di operatore FIS, può iniziare un programma di addestramento di unità operativa solo dopo che sia stato accertato, presso un'organizzazione di formazione, che egli continua a soddisfare i requisiti di formazione stabiliti per la licenza ovvero per l'abilitazione MET-AFIS e previo soddisfacimento delle eventuali esigenze integrative di formazione risultanti dal predetto accertamento.

Art. 8

Competenza Linguistica

1. Gli operatori FIS devono dimostrare la capacità di comprendere e di parlare la lingua inglese e la lingua italiana al livello indicato nel successivo comma 2 del presente articolo.
2. Il livello della competenza linguistica è determinato con riferimento alla classificazione di cui al documento 9835 dell'ICAO. Il livello minimo per entrambe le lingue è il livello 4.
3. La competenza linguistica è accertata con test approvato dall'ENAC.

Art. 9

Requisiti Medici

1. Per gli operatori FIS sono adottati i requisiti medici previsti da Eurocontrol per la certificazione medica europea di classe 3.
2. La certificazione medica è rilasciata da un organo sanitario o da medici esaminatori riconosciuti dall'ENAC.
3. La certificazione medica è valida, a partire dalla data dell'esame medico, per tre anni fino a 40 anni di età e due anni oltre tale età.
4. La certificazione medica può essere revocata in qualsiasi momento qualora vengano meno i requisiti medici che ne hanno determinato il rilascio. Contro la revoca della certificazione medica può essere presentato ricorso avvalendosi del parere di un medico indipendente.
5. Il titolare di una licenza deve informare il proprio datore di lavoro di ogni diminuzione del suo stato di salute o di essere sotto l'influenza di sostanze psico-attive o di medicinali che rischiano di renderlo inidoneo a svolgere in modo adeguato e in condizioni di sicurezza i compiti inerenti alla sua licenza.

6. I fornitori di servizi del traffico aereo devono istituire procedure affinché gli operatori FIS possano assolvere gli obblighi di cui al comma precedente nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tutela della privacy.

Art. 10

Funzioni di operatore FIS esercitate da controllori del traffico aereo

1. Le funzioni di operatore FIS, presso una postazione FIC oppure presso un Ente informazioni volo aeroportuale (unità AFIS), possono essere svolte anche da coloro che sono in possesso di licenza di controllore del traffico aereo (licenza CTA) e che dimostrino di soddisfare tutti i seguenti requisiti:
- a. hanno completato con esito favorevole lo specifico programma di addestramento di unità operativa;
 - b. hanno dimostrato di possedere la competenza linguistica conformemente a quanto prescritto all'art. 8;
 - c. sono in possesso di certificazione medica valida conformemente a quanto prescritto all'art. 9.
2. L'impiego del titolare di licenza CTA nel caso di cui al precedente comma non dà luogo ad annotazione della specializzazione di unità operativa sulla licenza CTA. Il fornitore di servizi è tenuto a notificare all'ENAC il verificarsi di tale situazione ed inoltre, assicura la registrazione, la conservazione e l'archiviazione dei dati pertinenti l'addestramento e l'impiego del controllore del traffico aereo nelle funzioni di operatore FIS.

Art. 11

Certificazione delle organizzazioni di formazione

1. Fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 9, possono essere effettuate attività di formazione per operatori FIS solo da parte di organizzazioni certificate da ENAC.
2. Per ottenere la certificazione le organizzazioni devono dimostrare di possedere adeguata competenza tecnica, capacità di organizzare corsi di formazione e disporre di programmi di formazione approvati dall'ENAC e soddisfare i criteri fissati da ENAC sulla base dei requisiti contenuti in Appendice 3.
Fatta salva l'approvazione di specifici programmi di formazione per la licenza di operatore FIS, ai fini del presente regolamento sono riconosciute le organizzazioni già in possesso di certificazione dell'ENAC per la erogazione di formazione al personale impiegato nei servizi della navigazione aerea.
3. I programmi di formazione come minimo sviluppano le materie di insegnamento e le attività formative ed addestrative indicate in Appendice 3.

4. La composizione delle commissioni di esame per il rilascio della licenza, dell'abilitazione e delle specializzazioni di unità operativa è definita secondo le modalità stabilite dall'ENAC.
5. Le domande di certificazione sono presentate all'ENAC. I certificati da questa rilasciati stabiliscono i diritti e gli obblighi delle organizzazioni di formazione e riportano l'indicazione delle attività formative soggette a certificazione, che l'organizzazione è titolata a svolgere.
6. L'ENAC effettua verifiche periodiche programmate e verifiche non programmate, anche senza preavviso, sulle organizzazioni di formazione al fine di verificare l'effettiva osservanza dei requisiti del presente Regolamento.
7. L'ENAC può delegare, in tutto o in parte l'esecuzione delle verifiche cui al precedente comma 6 ad organizzazioni riconosciute a norma dell'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 550/2004.
8. Qualora l'ENAC accerti che l'organizzazione di formazione non soddisfa più i requisiti o le condizioni, assume le iniziative ritenute opportune, ivi compreso il ritiro del certificato.
9. In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti, gli Istituti statali e paritari che erogano una formazione di scuola media superiore di secondo grado possono presentare domanda all'ENAC per il riconoscimento del proprio corso di studi quinquennale con orientamento gestione traffico aereo o equivalente, quale percorso formativo idoneo al conseguimento della licenza di operatore FIS. L'ENAC procede al riconoscimento dei programmi di studio adottati dagli Istituti statali e paritari assumendo a riferimento i requisiti di cui all'Appendice 3 e le eventuali ulteriori specifiche stabilite in apposite circolari o disposizioni.
10. Fermo restando il soddisfacimento dei requisiti stabiliti all'art. 5 punti a), c) e d), i titolari di diploma di scuola media superiore di secondo grado, rilasciato da Istituti ai quali ENAC ha riconosciuto il corso di studi quinquennale ai sensi del comma 9 hanno titolo a presentare domanda per essere ammessi direttamente a sostenere un esame di licenza presso l'ENAC. Detto esame si svolgerà secondo modalità e contenuti stabiliti in apposite disposizioni dell'ENAC.

Art. 12

Approvazione dei fornitori di servizio per le attività di addestramento

1. Possono essere effettuate attività di addestramento di operatori FIS presso le unità operative, incluse le relative valutazioni di competenza, solo da parte di fornitori di servizio del traffico aereo che dispongano di una organizzazione dell'addestramento approvata dall'ENAC.
2. Il processo di approvazione dei fornitori di servizio per le attività di addestramento è parte integrante del processo di certificazione per la fornitura dei servizi. A tal fine, i fornitori devono dimostrare di possedere adeguata competenza tecnica ed operativa e capacità di svolgere le attività di addestramento.
3. I programmi di addestramento di unità operativa e gli schemi di competenza di unità operativa devono essere elaborati in conformità alle specifiche stabilite dall'ENAC e da questa approvati.

4. L'ENAC effettua verifiche periodiche programmate e verifiche non programmate, anche senza preavviso, sui fornitori di servizio al fine di verificare l'effettiva osservanza dei requisiti del presente Regolamento.
5. L'ENAC può delegare, in tutto o in parte l'esecuzione delle verifiche cui al precedente comma 4 ad organizzazioni riconosciute a norma dell'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 550/2004.
6. Qualora l'ENAC accerti che il fornitore di servizio non soddisfa più i requisiti o le condizioni, prende le misure ritenute opportune, ivi compreso il ritiro della certificazione.

Art. 13

Avvio nuovi servizi

1. Nei casi di attivazione di nuove unità operative ovvero di avvio delle operazioni da parte di un nuovo fornitore di servizio FIS, l'ENAC approva, su proposta del fornitore di servizio, modalità di avvio della fornitura del servizio che possono derogare dai requisiti stabiliti nel presente Regolamento e che non trovano oggettiva possibilità di applicazione.
2. Nei casi di attivazione di nuove unità operative ovvero di avvio delle operazioni da parte di un nuovo fornitore di servizio FIS, l'ENAC interviene direttamente con propria commissione per la valutazione della competenza degli operatori FIS ai fini del conseguimento della specializzazione di unità operativa.

Art. 14

Entrata in vigore e regime transitorio

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la sua pubblicazione.
2. I titolari di licenza di operatore radiotelefonista di stazione aeronautica in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, rilasciata da ENAC secondo le disposizioni vigenti in precedenza, hanno diritto a convertire la licenza posseduta con la nuova licenza di operatore FIS. Coloro che operano presso un fornitore di servizio certificato, per il quale l'ENAC ha approvato i programmi di addestramento di unità, hanno anche titolo alla registrazione sulla licenza della specializzazione di unità operativa. Il diritto alla conversione della Licenza di operatore radiotelefonista di stazione aeronautica è temporalmente limitato alla data di scadenza della Licenza di operatore radiotelefonista di stazione aeronautica posseduta.
3. Nel quadro di quanto previsto dal DPR n. 222 del 13 aprile 2000 "*Regolamento recante norme in materia di licenze, attestati e abilitazioni per il personale addetto al servizio pubblico di informazioni al volo*" ed al fine di garantire la continuità del servizio, gli esperti di assistenza al volo che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, prestano servizio effettivo presso ENAV spa hanno diritto a convertire i titoli professionali posseduti con la nuova licenza di operatore FIS, secondo i criteri di seguito specificati:
 - a. coloro che hanno sostenuto una formazione equivalente a quella di cui ai requisiti riportati in Appendice 3 para 4 hanno titolo al rilascio della licenza di operatore FIS;

- b. coloro che hanno completato anche la formazione coerente con i contenuti minimi di cui all'Appendice 3 para 5 hanno titolo al rilascio dell'abilitazione MET-AFIS;
- c. coloro che hanno completato un programma di addestramento di unità e sono in possesso di un'autorizzazione ENAV spa per lo svolgimento del servizio informazioni volo presso una unità AFIS hanno titolo anche alla registrazione della relativa specializzazione di unità operativa.

La conversione dei titoli posseduti dal personale dipendente di ENAV spa è disciplinata da apposito accordo tecnico, da stipularsi tra ENAC e ENAV.

- 4. Gli operatori di cui ai commi 2 e 3 purché risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento, possono continuare a svolgere per 180 giorni dalla entrata in vigore del presente Regolamento il servizio informazioni volo sulla base delle autorizzazioni all'esercizio rilasciate dal fornitore di servizi, secondo la regolamentazione precedente e le relative modalità di gestione.
- 5. Per i titolari di certificato di radiotelegrafia in lingua inglese, rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico l'accertamento dei requisiti relativi alla competenza linguistica nella modalità stabilita dal presente Regolamento è obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2012.
- 6. Fermo restando il soddisfacimento dei requisiti stabiliti all'art. 5 punti a), c) e d), coloro che posseggono un diploma di scuola media superiore di secondo grado conseguito presso Istituti statali o paritari, in esito ad un corso di studi quinquennale con orientamento gestione traffico aereo o equivalente nell'anno scolastico 2019/2020 e precedenti, hanno titolo a presentare domanda per essere ammessi direttamente a sostenere l'esame di licenza presso l'ENAC, fino al 31/12/2022.

APPENDICE 1

SPECIFICHE DELLE LICENZE

Le licenze rilasciate sono conformi alle seguenti specifiche:

1. Dettaglio dei dati

Sulla licenza figurano come minimo i seguenti dati. Le voci contrassegnate da un asterisco sono riportate anche in lingua inglese:

- a. *Repubblica Italiana; Ente Nazionale per l'Aviazione Civile;
- b. *Denominazione della licenza (in grassetto nerissimo);
- c. Numero di serie (in numeri arabi) della licenza attribuito dall'autorità che rilascia la licenza;
- d. Nome e Cognome per esteso del titolare;
- e. Data di nascita;
- f. Cittadinanza del titolare;
- g. Firma del titolare;
- h. *Abilitazioni e specializzazioni;
- i. Firma del funzionario che rilascia la licenza e data del rilascio;
- j. Timbro dell'autorità che rilascia la licenza;

La licenza deve essere accompagnata da una certificazione medica valida.

2. Materiale

È utilizzata carta di prima qualità o altro materiale appropriato su cui appaiono con chiarezza le voci di cui al punto 1.

3. Colore

Il colore del materiale è il bianco.

APPENDICE 2

FUNZIONI ESERCITABILI CON IL POSSESSO DELL'ABILITAZIONE MET-AFIS

1. Rilevazione, tramite strumentazione esclusivamente automatica dei dati relativi a:
 - Direzione e intensità del vento;
 - Temperatura dell'aria e temperatura di rugiada;
 - Pressione (QNH-QFE);
 - RVR se disponibile, secondo i criteri relativi ai riporti locali di routine e speciali contenuti nel Regolamento ENAC "Meteorologia per la navigazione aerea"
2. Effettuazione, secondo i criteri relativi ai riporti locali di routine e speciali contenuti nel Regolamento ENAC "Meteorologia per la navigazione aerea", le osservazioni dei seguenti parametri:
 - Visibilità lungo la pista (Visibilità prevalente e minima se necessarie);
 - Tempo presente;
 - Copertura nuvolosa e altezza della base delle nubi;
3. Fornitura all'utenza e agli enti ATS competenti dei parametri meteorologici riportati nei precedenti punti 1 e 2, codificandoli secondo le modalità previste nel Regolamento ENAC "Meteorologia per la navigazione aerea" per i riporti locali di routine e speciali;
4. Archiviazione dei dati resi disponibili all'utenza e agli enti ATS competenti riportati nei precedenti punti 1 e 2;
5. Trasmissione all'Ufficio Meteo di riferimento dei riporti di volo ricevuti, nelle forme previste dal Regolamento ENAC "Meteorologia per la navigazione aerea";
6. Monitoraggio del funzionamento degli apparati presenti in sala operativa ed inoltro delle relative richieste di interventi manutentivi.

APPENDICE 3

PARTE A – ORGANIZZAZIONI DI FORMAZIONE

1. I requisiti di cui all'articolo 11 del presente Regolamento garantiscono che le organizzazioni di formazione dispongano di personale ed attrezzature adeguati ed operino in un ambiente appropriato per assicurare la formazione necessaria ad ottenere l'Attestato di competenza. L'ENAC provvede a definire i criteri per la certificazione delle organizzazioni di formazione, le quali devono:
 - disporre di una struttura organizzativa efficiente e di sufficiente personale dotato di qualifiche e di abilitazioni adeguate per provvedere alla formazione in conformità delle norme stabilite dal presente regolamento;
 - disporre delle installazioni, attrezzature e locali necessari ed appropriati per il tipo di formazione offerta;
 - rendere nota la metodologia che utilizzeranno per stabilire l'organizzazione e la durata dei corsi, comprese le modalità organizzative degli esami o delle valutazioni;
 - disporre di programmi di formazione approvati, i quali descrivano la durata, le materie e gli argomenti corredati del relativo livello di tassonomia, i requisiti di accesso, le procedure di valutazione intermedia e di esame finale, secondo quanto stabilito da disposizioni ENAC;
 - fornire prova del sistema di gestione della qualità utilizzato per verificare la conformità e l'adeguatezza dei sistemi e delle procedure che garantiscono che i servizi di formazione forniti soddisfano le norme stabilite in questo Regolamento;
 - dimostrare di disporre di capacità finanziarie sufficienti a svolgere la formazione in conformità alle norme previste dal presente regolamento e che le attività, a seconda della natura della formazione impartita, abbiano una copertura assicurativa sufficiente.
2. I certificati specificano:
 - a. il nome e l'indirizzo del richiedente;
 - b. i tipi di formazione che sono certificati;
 - c. la data di rilascio e il periodo di validità del certificato.
3. I programmi di formazione devono essere strutturati in modo da indicare chiaramente lo scopo cui sono finalizzati, i requisiti di accesso per i frequentatori, le materie trattate nel corso, gli argomenti, gli obiettivi istruzionali, nonché i periodi assegnati allo svolgimento dei singoli insegnamenti oppure attività formative/addestrative. I programmi di formazione devono soddisfare i *“Contenuti essenziali di formazione per la Licenza di operatore FIS”* ed i *“Contenuti essenziali di formazione per l'abilitazione MET-AFIS”* definiti da ENAC.
4. I programmi di formazione per il conseguimento della Licenza di operatore FIS comprendono la trattazione delle seguenti materie ed attività formative/addestrative: Legislazione aeronautica, Gestione del traffico aereo, Simulazione della tecnica operativa, Meteorologia, Navigazione Aerea, Aeromobili e principi del volo, Equipaggiamenti e sistemi, Situazioni inusuali, di emergenza e di degrado dei sistemi, Fattori umani.

5. I programmi di formazione per il conseguimento dell'abilitazione MET-AFIS comprendono la trattazione delle seguenti materie: Meteorologia Aeronautica (approfondimento), Tecniche per le osservazioni aeronautiche (teoria e laboratorio) e Stage operativo non inferiore a 60 ore.

PARTE B – SCHEMA DI COMPETENZA

1. La competenza dell'operatore FIS è mantenuta attraverso lo svolgimento delle attività associate alle specializzazioni possedute e tramite la formazione continua, consistente in un addestramento idoneo a mantenere le competenze del personale, corsi di aggiornamento, addestramento alle situazioni inusuali e di emergenza, degrado dei sistemi. Lo svolgimento dell'attività minima stabilita e la formazione continua unitamente alla valutazione della competenza costituiscono i requisiti cui è subordinato il rinnovo dell'abilitazione.
2. La formazione continua deve essere tesa a:
 - Eliminare gli eventuali "gaps" riscontrati in ambito operativo;
 - Portare ad un continuo miglioramento nell'efficienza dei servizi forniti;
 - Consentire l'introduzione di nuove pratiche operative e nuove tecnologie;
 - Contribuire al cambiamento culturale dell'organizzazione;
 - Contribuire al mantenimento di alti livelli di sicurezza delle operazioni aeree;
 - Creare meccanismi idonei per un regolare aggiornamento professionale del personale;
 - Introdurre il personale giovane ai metodi di lavoro ed alla cultura dell'organizzazione;
 - Accrescere la "job satisfaction" collettiva e consentire ai singoli ed allo staff di apprezzare il proprio ruolo all'interno dell'organizzazione.

La durata dei periodi di formazione continua tiene anche conto delle modifiche o dei programmi di modifica delle procedure o dei sistemi, nonché delle esigenze legate al sistema di gestione della sicurezza.
3. La valutazione della competenza avviene in relazione a ciascuna specializzazione di unità operativa posseduta dall'operatore FIS e con la metodologia stabilita dal fornitore di servizio ed accettata da ENAC. La competenza professionale del personale è soggetta ad accertamento almeno ogni tre anni.
4. Per i fini di cui ai precedenti punti il fornitore di servizio elabora schemi di competenza, soggetti all'approvazione di ENAC, che specificano almeno:
 - le posizioni operative ricoperte dagli operatori FIS, presso le quali è richiesto il possesso della specializzazione di unità;
 - i tempi minimi di svolgimento delle attività associate alla specializzazione di unità posseduta, per il mantenimento delle competenze;
 - le modalità di addestramento e verifica della competenza, prima che questi sia reimpiegato nell'attività operativa, dopo un periodo prolungato di assenza;
 - le modalità ed i tempi per la formazione continua;
 - il processo di valutazione della competenza.